



COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 04.05.2021

INDICE

TITOLO I.....	4
CAPO I – L'autonomia statutaria.....	4
Art. 1 – Lo Statuto.....	4
CAPO II - Il Comune.....	4
Art. 2 – Definizione del Comune.....	4
Art. 3 – Autonomia del Comune.....	4
Art. 4 – Segni distintivi.....	4
Art. 5 – Obiettivi fondamentali dell'attività comunale.....	4
TITOLO II.....	6
CAPO I - Organi del Comune.....	6
Art. 6 – Elencazione degli organi.....	6
CAPO II - IL Consiglio Comunale.....	6
Art. 7 – Riserva di legge.....	6
Art. 8 – Natura e funzioni	6
Art. 9 – I Consiglieri o le Consigliere comunali	7
Art. 10 – Decadenza	7
Art. 11 – Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.....	7
Art. 12 – Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo.....	7
Art. 13 – Commissioni Consiliari Permanenti.....	8
Art. 14 – Presidenza del Consiglio Comunale.....	8
CAPO III - Il Sindaco – La Sindaca.....	9
Art. 15 – Il Sindaco – La Sindaca.....	9
Art. 16 – Attribuzioni del Sindaco o della Sindaca.....	9
Art. 17 – Linee programmatiche.....	10
CAPO IV - La Giunta Comunale.....	10
Art. 18 – Riserva di legge.....	10
Art. 19 – Natura e funzioni della Giunta.....	10
Art. 20 – Composizione e Presidenza.....	10
Art. 21 – Anzianità degli Assessori o delle Assessore.....	11
Art. 22 – Funzionamento della Giunta.....	11
TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	11
CAPO I - Uffici e Personale.....	11
Art. 23 – Regolamento e organizzazione del personale.....	11
Art. 24 – Struttura dell'Ente.....	12
Art. 25 – Funzionamento dell'Ente e processo di programmazione e controllo.....	12
Art. 26 – Organi e competenze di governo.....	12
Art. 27 – Segretario o Segretaria Generale.....	13
Art. 28 – Vicesegretario o Vicesegretaria Generale.....	13
Art. 29 – Responsabili di settore.....	13
Art. 30 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica.....	14
Art. 31 – Incarichi a contratto.....	14
CAPO II - Servizi Pubblici Locali.....	15
Art. 32 – Attribuzioni del Comune.....	15
Art. 33 - Aziende speciali	15
Art. 34 – Istituzioni.....	16
TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE.....	16
CAPO I - Norme generali.....	16
Art. 35 – Riserva di legge.....	16
Art. 36 – Autonomia finanziaria e potestà impositiva e regolamentare.....	16

Art. 37 – Finanza comunale.....	16
Art. 38– Amministrazione dei beni comunali.....	17
Art. 39– Attività contrattuale.....	17
CAPO II Gestione finanziaria.....	17
Art. 40 – Bilancio di previsione e programma pluriennale.....	17
Art. 41 – Rendiconto di gestione.....	17
Art. 42 – Tesoreria comunale.....	17
TITOLO V – Norme finali.....	18
Art. 43 – Adeguamento della disciplina statutarie.....	18
Art. 44 – Modifiche statutarie.....	18
Art. 45 – Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto.....	18

TITOLO I

CAPO I – L'autonomia statutaria

Art. 1 – Lo Statuto

1. La comunità sestese è autonoma.
2. Il presente statuto costituisce l'espressione dei suoi caratteri istituzionali, nell'ambito dell'autonomia locale riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica.

CAPO II - Il Comune

Art. 2 – Definizione del Comune

1. Il comune di Sestu, ente di rilevanza costituzionale, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e rappresenta la comunità stanziata sul proprio territorio.

Art. 3 – Autonomia del Comune

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento di finanza pubblica.
2. Il comune, per mezzo dei suoi organi istituzionali, esprime l'autonomia politica della comunità.

Art. 4 – Segni distintivi

1. Lo stemma e il gonfalone costituiscono i segni distintivi della comunità amministrata.
2. Lo stemma comunale è descritto come appresso “*di azzurro, alla colonna di argento con alto basamento, caricato dal numero romano VI, di nero, accollata dalla vite, nodrita a destra, di tre spire, con la parte lignea al naturale, pampinosa di otto di verde, fruttata di tre di porpora, un grappolo d'uva a destra, due a sinistra, la colonna fondata e la vite nodrita nella campagna di verde, caricata dall'aratro all'antica, rivoltato, d'oro, con il vomere d'argento. Ornamenti esteriori da Comune*”
3. Il gonfalone comunale è costituito da “*drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento*”.
4. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento pubblicato sul sito comunale.

Art. 5 – Obiettivi fondamentali dell'attività comunale

1. Obiettivi fondamentali dell'attività dell'ente sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo sociale ed economico della comunità sestese, l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla base della Repubblica, la civile ed equilibrata convivenza fra le diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardia del territorio e delle sue valenze ambientali.
2. L'attività del comune si ispira al principio di sussidiarietà, in forza del quale è compito dell'amministrazione assicurare le condizioni favorevoli al libero esplicarsi delle iniziative

dei cittadini e dei gruppi.

3. Sono obiettivi fondamentali dell'attività comunale da affermare concretamente in ogni sua espressione, ed un valore anche economico per i cittadini e per le imprese, lo snellimento procedurale, la riduzione del sistema dei vincoli, l'approvazione di testi regolamentari unici e coordinati, l'abrogazione di norme regolamentari non più attuali, l'uso di un linguaggio comprensibile e di disposizioni chiare e in genere l'adozione sistematica di misure attive di semplificazione e trasparenza.
4. In particolare, il comune persegue le seguenti finalità:
 - a) Politiche sociali e sanitarie – Il comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana, sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore; si impegna a garantire il rispetto e la valorizzazione della popolazione anziana ed il suo coinvolgimento nella vita sociale della comunità; attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie; favorisce iniziative atte a promuovere, in collaborazione con le istituzioni ad essa deputate, una corretta educazione sanitaria dei cittadini; promuove la pratica sportiva quale momento formativo e di incontro; favorisce la creazione di strutture e la promozione di iniziative per i giovani.
 - b) Pari opportunità – Il comune si impegna nel promuovere azioni positive utili a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono l'effettiva realizzazione della parità di genere. Il comune assicura le condizioni di pari opportunità attraverso l'uguaglianza giuridica, sociale ed economica e dà concreta attuazione al principio di parità di genere nella giunta e negli altri organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
 - c) Istruzione – Il comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo e alla garanzia dell'obbligo formativo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti e a tutte le età eguali opportunità di istruzione e cultura.
 - d) Cultura – Il comune conserva e valorizza il patrimonio storico, artistico, librario, archeologico e archivistico che caratterizza l'identità locale e favorisce lo sviluppo delle attività culturali cittadine, anche promuovendo momenti e luoghi di aggregazione attraverso la creazione e la valorizzazione di adeguati spazi pubblici; incentiva nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con l'Università e le altre istituzioni culturali. Il comune valorizza la lingua locale sarda promuovendone l'uso e favorendone l'apprendimento e conserva la toponomastica locale.
 - e) Territorio e Ambiente – Il comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio quale valore fondamentale della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale e di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre ogni forma di inquinamento e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro; opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
 - f) Economia e Lavoro – Il comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene gli esercizi commerciali, il settore agricolo, le attività di supporto al turismo, l'artigianato e le industrie, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche; interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile; favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di inserimento professionale di inabili e portatori di handicap.
 - g) Politiche tributarie comunali – Il comune impronta le proprie attività di natura tributaria ai principi dettati dallo statuto dei diritti del contribuente, adeguando i

vigenti regolamenti in materia.

h) Ordine pubblico – Il comune vigila ed opera per il mantenimento dell'ordine pubblico e per la tutela della sicurezza dei cittadini, disponendo, d'intesa con gli organismi istituzionalmente preposti, ogni attività relativa.

i) Partecipazione degli stranieri alla vita pubblica – Il comune promuove, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento, forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri residenti, rimuovendo nel rispetto della legge e nell'ambito dei propri poteri ogni situazione di disparità fra essi e la restante cittadinanza.

l) Vivibilità – Il comune si adopera a curare e migliorare la vivibilità del proprio territorio, garantendo ai propri cittadini un ambiente sano per un'economia sostenibile, procedendo verso un'evoluzione che punti su parchi, giardini e progetti legati all'ambiente urbano che favoriscano l'incontro e l'integrazione tra i cittadini anche delle diverse fasce anagrafiche.

m) Mobilità – Il comune si impegna a promuovere azioni utili presso gli enti e le istituzioni competenti, finalizzate a garantire il diritto alla mobilità dei propri cittadini.

5. L'attività istituzionale per il conseguimento dei suddetti obiettivi è improntata a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

TITOLO II

CAPO I - Organi del Comune

Art. 6 – Elencazione degli organi

1. Sono organi del governo del comune: il consiglio, la giunta, il sindaco o la sindaca.
2. Assumono altresì la qualifica di organi il segretario o segretaria generale, i funzionari apicali, i quali, nell'esercizio delle rispettive competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto, adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
3. E' organo ausiliario dell'ente, per le funzioni previste dalla legge, il collegio dei revisori dei conti.

CAPO II - Il Consiglio Comunale

Art. 7 – Riserva di legge

1. La legge stabilisce le norme relative alla elezione, alla composizione e alla durata in carica del consiglio, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri e delle consigliere, salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente statuto per la mancata partecipazione alle sedute.

Art. 8 – Natura e funzioni

1. Il consiglio comunale svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo sull'intera attività dell'Amministrazione.
2. Il consiglio ha competenza esclusiva per gli atti fondamentali di seguito indicati:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del T.U. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o della segretaria o di altri funzionari o funzionarie;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa che esercita in base a norme regolamentari.

Art. 9 – I Consiglieri - le Consigliere comunali

1. I consiglieri e le consigliere comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri e le consigliere sono titolari secondo la disciplina dell'apposito Regolamento:
 - a) del diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dagli enti dipendenti dal comune e dalle aziende partecipate, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato;
 - b) del diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre all'attenzione del consiglio;
 - c) del diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
3. I consiglieri e le consigliere hanno il dovere:
 - a) di essere presenti alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari di cui fanno parte;
 - b) di giustificare preventivamente, salvi i casi di impossibilità, la propria assenza alle predette riunioni;
 - c) di richiedere ed acquisire, nelle sedi competenti e avvalendosi delle prerogative loro riconosciute, le informazioni necessarie per un consapevole e proficuo esercizio della propria funzione.

Art. 10 – Decadenza

1. E' causa di decadenza l'assenza ingiustificata a cinque sedute consecutive del consiglio comunale nel corso del mandato.
2. Il Regolamento del consiglio comunale disciplina modalità e termini per la contestazione della suddetta causa di decadenza.

Art. 11 – Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Regolamento del consiglio comunale prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze consiliari.
2. Il consiglio comunale, a maggioranza dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 12 – Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri e le consigliere comunali si costituiscono in gruppi, secondo le procedure previste nel regolamento del consiglio comunale.
2. Ogni gruppo consiliare individua un capogruppo con le procedure indicate nel Regolamento del consiglio comunale.
3. La conferenza dei capigruppo è composta dal presidente o dalla presidente del consiglio, che la presiede e dai capigruppo consiliari.
4. Le competenze e le modalità di funzionamento della conferenza dei capigruppo sono stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 13 – Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il consiglio comunale istituisce al proprio interno commissioni consiliari per settori organici di materie.
2. Le commissioni consiliari permanenti, sono istituite per un più documentato ed incisivo svolgimento della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del consiglio.
3. Delle commissioni consiliari possono far parte i soli consiglieri o consigliere comunali. Il sindaco o la sindaca ed il presidente o la presidente del consiglio non possono essere nominati nelle commissioni consiliari. Ciascuna commissione è composta in modo da rispettare il principio di proporzionalità previsto dalla normativa vigente.
4. La composizione, le funzioni, le competenze e le modalità di funzionamento sono dettagliatamente disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 14 – Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale nella sua prima adunanza procede all'elezione di un presidente o di una presidente.
2. L'elezione del presidente o della presidente del consiglio comunale avviene a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri e delle consigliere assegnati. Nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede nella stessa seduta ad una ulteriore votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri e delle consigliere assegnate. Ove nessuno risulti eletto, si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra coloro che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere o la consigliera più anziano di età.
3. Nella stessa seduta si procede alla elezione dei o delle due vicepresidenti, con votazione segreta e preferenza limitata ad una. Risultano eletti i due consiglieri o consigliere che hanno riportato il maggior numero di voti. Almeno un vicepresidente o una vicepresidente deve appartenere alla minoranza. È vice presidente vicario colui o colei che riporta il maggior numero di voti.
4. Il presidente o la presidente rappresenta il consiglio comunale e nell'esercizio delle sue funzioni, secondo le modalità disciplinate nel regolamento del consiglio comunale, si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri o consigliere.

5. Il consiglio può revocare il presidente o la presidente esclusivamente per gravi e ripetute violazioni dello statuto o del regolamento, mediante l'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno dodici consiglieri o consigliere e viene messa in discussione con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
6. In caso di dimissioni del presidente o della presidente, sua revoca o volontaria cessazione dalla carica, il consiglio provvede, nella prima seduta utile, alla elezione del nuovo presidente o della nuova presidente con le stesse modalità disciplinate nel presente statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

CAPO III - Il Sindaco – La Sindaca

Art. 15 – Il Sindaco – La Sindaca

1. Il sindaco o la sindaca è capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del governo.
2. Distintivo del sindaco o della sindaca è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica, da portarsi a tracolla sulla spalla destra con la parte verde rivolta verso il collo.
3. Il sindaco o la sindaca presta giuramento davanti al consiglio comunale a termine di legge.

Art. 16 – Attribuzioni del Sindaco o della Sindaca

1. Il sindaco o la sindaca è responsabile dell'amministrazione del comune.
2. In qualità di capo dell'amministrazione comunale, il sindaco o la sindaca:
 - a) rappresenta l'ente;
 - b) nomina, convoca e presiede la giunta;
 - c) promuove e coordina l'azione dei singoli assessori o assessore, delegando specifiche funzioni;
 - d) revoca gli assessori o assessore, dandone comunicazione al consiglio, e adotta tutti gli altri provvedimenti inerenti la cessazione dalle cariche assessoriali e la relativa surroga;
 - e) provvede alla direzione ed al coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune, attuando gli indirizzi del consiglio comunale;
 - f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - g) nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il segretario o la segretaria generale;
 - h) nomina i responsabili o le responsabili degli uffici e dei servizi, nonché attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - i) esercita la funzione di raccordo tra l'attività di indirizzo e controllo degli organi di governo e la gestione amministrativa svolta dalla dirigenza.
Per tale funzione si avvale del segretario o della segretaria generale, cui è affidata la responsabilità della complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'Ente;
 - l) rappresenta il comune in giudizio, sia nella veste di attore che di convenuto, su conforme deliberazione della giunta;
 - m) dà direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia locale;
 - n) nomina i messi notificatori;
 - o) aderisce, sentita la giunta, agli accordi di programma;
 - p) coordina – nell'ambito della disciplina vigente e sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio – gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici

- localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- q) convoca i comizi per i referendum consultivi previsti dal presente statuto in conformità alla legge;
- r) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto del vigente regolamento in materia, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
3. Quale ufficiale del governo, il sindaco o la sindaca adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
 4. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il sindaco o la sindaca può richiedere al prefetto o alla prefetta, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
 5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco o la sindaca provvede d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
 6. Chi sostituisce il sindaco o la sindaca esercita le funzioni di cui al presente articolo.
 7. Il sindaco o la sindaca, quale ufficiale del governo, sovraintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidate dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto o la prefetta.

Art. 17 – Linee programmatiche

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco o la sindaca sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

CAPO IV - La Giunta Comunale

Art. 18 – Riserva di legge

1. La legge stabilisce le norme relative alla nomina, alla durata in carica e alla decadenza della giunta, al numero massimo degli assessori o delle assessore, alla loro revoca, nonché le norme che riguardano le cause di incompatibilità alla carica.
2. Nelle predette materie il presente statuto integra la normativa di legge mediante disposizioni di attuazione.

Art. 19 – Natura e funzioni della Giunta

1. La giunta collabora con il sindaco o la sindaca nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco o della sindaca, previste dalle leggi o dallo statuto.

Art. 20 – Composizione e Presidenza

1. La giunta comunale è composta dal sindaco o dalla sindaca, che la presiede, e da un numero di assessori o assessore non inferiore a quattro e non superiore ai limiti consentiti dalla legge. Alla nomina, che può riguardare anche cittadini estranei al consiglio purché provvisti dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, provvede il sindaco o la sindaca con proprio decreto.
2. Il decreto sindacale di cui al comma precedente fissa la composizione numerica della giunta e le deleghe assessoriali attribuite; il sindaco o la sindaca dà comunicazione del provvedimento adottato al consiglio nella prima seduta utile.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare in qualsiasi forma attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Nell'ambito del comune, la carica di vicesindaco o di vicesindaca e assessore o assessora è incompatibile con quella di consigliere o di consigliera: conseguentemente, qualora un consigliere o consigliera comunale assuma la carica di vicesindaco o vicesindaca e di assessore o assessora, cessa dalla prima carica all'atto della nomina, al suo posto subentra il primo dei non eletti.
5. In caso di assenza o impedimento del sindaco o della sindaca la presidenza della giunta spetta al vicesindaco o vicesindaca o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, all'assessore o all'assessora anziano.

Art. 21 – Anzianità degli Assessori o delle Assessore

1. I nominativi degli assessori o delle assessore debbono essere disposti, nel decreto sindacale di nomina, nell'ordine di anzianità voluto dal sindaco o dalla sindaca.
2. Risulta pertanto anziano l'assessore o l'assessora che, nell'ordine di cui al comma precedente, occupa il primo posto.
3. All'assessore o all'assessora anziano spetta, in subordine al vicesindaco o alla vicesindaca, la sostituzione del sindaco o della sindaca assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione sia quale ufficiale di governo.

Art. 22 – Funzionamento della Giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, salve le competenze e responsabilità dei singoli assessori o assessore.
2. La giunta è convocata dal sindaco o dalla sindaca, che fissa gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli assessori o assessore; le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno, possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge, da inserire nelle deliberazioni stesse.
3. Il sindaco o la sindaca dirige e coordina l'attività della giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire con funzioni consultive, se richiesti, i funzionari o le funzionarie comunali ovvero anche soggetti esterni per determinazione del sindaco o della sindaca o su proposta degli assessori o delle assessore.
5. La giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta dei voti.
6. Le deliberazioni della giunta non sono valide se non interviene almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - Uffici e Personale

Art. 23 – Regolamento e organizzazione del personale

1. La giunta comunale disciplina mediante regolamento l'ordinamento dei servizi e degli uffici comunali, definendo indirizzi, strumenti e modalità di realizzazione dei servizi che la legge e lo statuto attribuiscono alla competenza del comune, nel rispetto delle politiche attuative prescelte dagli organi di governo dell'Ente, in conformità ai principi fondamentali e secondo i criteri generali di seguito declinati.
2. Costituiscono principi fondamentali di organizzazione:
 - a) la distinzione tra funzioni di governo, di indirizzo politico e di controllo e funzioni gestionali di attuazione delle stesse;
 - b) la dinamicità e la flessibilità di adeguamento dell'organizzazione comunale rispetto ai cambiamenti del contesto ambientale e delle scelte di governo.
3. Costituiscono criteri generali di organizzazione:
 - a) l'autonomia, riferita alla discrezionalità dell'Ente nel definire la propria organizzazione;
 - b) la funzionalità, riferita alla congruenza tra mezzi (risorse e modalità gestionali) e finalità;
 - c) l'economicità di gestione, riferita al rapporto tra proventi e costi, complessiva e nei singoli servizi;
 - d) la professionalità riferita alle mansioni attribuite;
 - e) la responsabilità, sia esterna che interna;
 - f) il perseguimento della qualità dei servizi e degli interventi.
4. Il regolamento fissa, altresì, le politiche del personale che l'Ente adotta per l'ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane.

Art. 24 – Struttura dell'Ente

1. L'organizzazione comunale si articola secondo distinti livelli strutturali definiti dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Tale articolazione può variare nel tempo in relazione agli indirizzi di governo, secondo le direttrici strategiche d'intervento dell'organizzazione comunale quali:
 - lo sviluppo del territorio;
 - i servizi alle persone;
 - i servizi interni di programmazione, supporto e controllo dell'attività.

Art. 25 – Funzionamento dell'Ente e processo di programmazione e controllo

1. Il funzionamento dell'Ente assicura la programmazione e il perseguimento degli obiettivi ed il controllo dei risultati da parte degli organi che costituiscono il sistema decisionale e di direzione:
 - a) organi di governo: consiglio comunale, sindaco o sindaca e giunta comunale;
 - b) organi tecnici di gestione: segretario generale o segretaria generale e posizioni organizzative/dirigenti.
2. La programmazione e il controllo direzionale dell'Ente si svolgono secondo le seguenti fasi:
 - a) programma di mandato del sindaco o della sindaca;
 - b) formulazione degli indirizzi e delle strategie generali da parte degli organi di governo;
 - c) affidamento degli incarichi di responsabile di settore da parte del sindaco o della sindaca, in coerenza con le attribuzioni e gli obiettivi previsti dal piano delle performance;
 - d) approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria da parte degli organi di governo, anche tramite le proposte dei o delle responsabili di settore di piani e

progetti attuativi degli indirizzi e delle strategie generali;
e) atti gestionali dei o delle responsabili di settore, di attuazione dei piani e progetti approvati o di indirizzo operativo agli uffici sottoposti ovvero di rendicontazione per gli organi di governo, con verifiche periodiche per eventuali ipotesi di correzione di programmi, piani e progetti operativi.

Art. 26 – Organi e competenze di governo

1. Gli organi di governo dell'Ente stabiliscono gli indirizzi generali dell'amministrazione, li traducono in obiettivi strategici e programmi di attività, ne controllano l'attuazione, verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive da essi impartite.
2. Il sindaco o la sindaca e la giunta comunale definiscono ed approvano le strategie ed i programmi operativi per realizzare gli indirizzi generali approvati dal consiglio comunale, con riferimento prioritario al programma di mandato del sindaco o della sindaca, che può essere periodicamente aggiornato.
3. Gli assessori o le assessore coadiuvano il sindaco o la sindaca per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto o programma.
4. Il sindaco o la sindaca e gli assessori o le assessore impartiscono direttive al fine di stabilire le politiche secondo cui attuare il programma di mandato, e quindi i criteri a cui i o le responsabili di settore devono attenersi e le finalità da conseguire nell'attuazione di programmi e progetti. Gli assessori o le assessore relazionano periodicamente alla giunta comunale sullo stato dei programmi.
5. Nell'ambito del piano delle performance la giunta riporta, armonizza e integra i programmi settoriali e definisce le modalità con cui attuare obiettivi operativi, assegnare le risorse e controllare i risultati conseguiti.

Art. 27 – Segretario o Segretaria Generale

1. Il segretario o la segretaria generale è nominato dal sindaco o dalla sindaca, da cui dipende funzionalmente.
2. Il segretario o la segretaria generale svolge i compiti e le funzioni conferitegli dalla legge ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti del comune o conferite dal sindaco o dalla sindaca.
3. Al segretario o segretaria generale competono, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
 - b) funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e di cura della relativa verbalizzazione;
 - c) compiti di coordinamento delle attività dei o delle responsabili di settore, anche con l'emanazione di direttive di carattere operativo;
 - d) determinazione, sulla base degli indirizzi formulati dal sindaco o dalla sindaca e, sentiti i o le responsabili di settore, dell'articolazione dell'orario di lavoro del personale e dell'orario di apertura al pubblico degli uffici e servizi.

Art. 28 – Vicesegretario o Vicesegretaria Generale

1. Il comune ha un vicesegretario o vicesegretaria per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario o segretaria generale. Il vicesegretario o la vicesegretaria generale coadiuva il titolare o la titolare dell'ufficio nell'esercizio delle funzioni statutarie e regolamentari e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.
2. Il vicesegretario o la vicesegretaria è nominato dal sindaco o dalla sindaca, con incarico a

tempo determinato e rinnovabile, tra i o le responsabili di settore in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al concorso propedeutico all'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali.

Art. 29 – Responsabili di settore

1. I responsabili di settore presidiano al massimo livello organizzativo la struttura operativa dell'Ente esercitando competenze decisionali, propositive e consultive.
2. Ai responsabili di settore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ad essi spettano inoltre tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, assegnati con il piano delle performance o espressamente attribuiti per disposizione di legge.
3. I Responsabili di Settore rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

Art. 30 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o della sindaca, della giunta o degli assessori o assessore, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 31 – Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o della sindaca. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

CAPO II - Servizi Pubblici Locali

Art. 32 – Attribuzioni del Comune

1. Nell'ambito della propria competenza il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La gestione, l'affidamento e l'erogazione dei servizi pubblici locali sono disciplinati dalle specifiche normative comunitarie, statali e regionali.

Art. 33 - Aziende speciali

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale. L'azienda speciale indirizza la propria gestione ai principi contabili generali previsti nella normativa vigente.
2. L'azienda impronta la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti.
3. Sono organi dell'azienda speciale:
 - a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati con decreto del sindaco o della sindaca, all'esterno del consiglio comunale, fra candidati o candidate in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere o consigliera comunale e di una specifica competenza tecnica e amministrativa derivante da studi compiuti, da funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, ovvero da uffici pubblici ricoperti;
 - b) Il presidente o la presidente, nominato dal sindaco o dalla sindaca con lo stesso decreto di cui alla precedente lettera a), sempre all'esterno del consiglio comunale è scelto fra candidati o candidate in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
 - c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale, da nominarsi da parte del consiglio di amministrazione.
4. L'eventuale revoca, integrale o parziale, del consiglio di amministrazione compete al sindaco o alla sindaca, che vi provvede con proprio motivato decreto.
5. Il sindaco o la sindaca informa dei propri decreti il consiglio comunale che potrà intervenire nel merito per chiarimenti e valutazioni, senza votazione sul punto.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

7. L'ente locale:
 - a) conferisce il capitale di dotazione;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali;
 - e) esercita la vigilanza;
 - f) verifica i risultati della gestione;
 - g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b) il budget economico almeno triennale;
 - c) il bilancio di esercizio;
 - d) il piano degli indicatori di bilancio.

Art. 34 – Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente o la presidente e il direttore o la direttrice, al quale o alla quale compete la responsabilità gestionale.
3. Per le modalità di nomina, revoca degli amministratori nonché di informazione al consiglio comunale, valgono le norme contenute nel precedente articolo.
4. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente articolo e da appositi regolamenti comunali, deliberati contestualmente alla loro costituzione.
5. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
6. Spetta al comune, che vi provvede tramite il consiglio, conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali di cui al precedente articolo 33, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I - Norme generali

Art. 35 – Riserva di legge

1. L'ordinamento della finanza locale e l'ordinamento finanziario e contabile del comune costituiscono materia riservata alla legge.

Art. 36 – Autonomia finanziaria e potestà impositiva e regolamentare

1. Nell'ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il comune è altresì titolare di potestà impositiva e regolamentare autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 37 – Finanza comunale

1. La finanza del comune è costituita da:
 - a) imposte e tasse proprie;
 - b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali o regionali;

- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate, fra cui le liberalità di cittadini ed enti a favore dell'amministrazione.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi comunali indispensabili, mentre specifici contributi statali vengono assegnati per fronteggiare situazioni eccezionali; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
 3. Nell'ambito delle facoltà previste dalla legge, il comune applica imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di competenza.
 4. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al comune stesso le risorse finanziarie compensative.
 5. La Regione concorre al finanziamento del comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, anche con distribuzione di risorse per spese previste da leggi settoriali dello Stato, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalla Regione stessa.

Art. 38– Amministrazione dei beni comunali

1. Gli uffici curano la tenuta e il costante aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune.
2. I beni demaniali del comune possono essere concessi in uso a terzi a titolo oneroso, mentre i beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in locazione.

Art. 39– Attività contrattuale

1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, il comune provvede mediante contratti agli appalti di opere pubbliche, alle forniture di beni e all'acquisizione di servizi, alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre contenente oltre all'importo di spesa:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base.

CAPO II Gestione finanziaria

Art. 40 – Bilancio di previsione e programma pluriennale

1. Nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, il consiglio comunale delibera entro il 31 dicembre, ovvero entro il termine come differito con decreto ministeriale, il bilancio di previsione finanziario, elaborato sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione.

Art. 41 – Rendiconto di gestione

1. Il rendiconto della gestione evidenzia i risultati della gestione fornendo informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale, sui flussi finanziari e sull'andamento economico dell'ente.

2. Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale ed è corredato da una relazione illustrativa sulla gestione.
3. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare nei termini stabiliti dalla normativa vigente, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

Art. 42 – Tesoreria comunale

1. Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate mediante ordinativi all'incasso o dai concessionari per la riscossione;
 - b) il pagamento delle spese facenti capo al comune e dal medesimo disposto mediante ordinativo con l'osservanza delle norme pattuite nell'apposita convenzione;
 - c) la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti comunali o da norme pattizie.
2. L'individuazione del Tesoriere ed i suoi rapporti con il comune sono disciplinati dalla legge nonché da apposita convenzione.

TITOLO V – Norme finali

Art. 43 – Adeguamento della disciplina statutarie

1. Il consiglio comunale provvede ad adeguare lo statuto qualora entrino in vigore delle leggi che, enunciando espressamente principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa del comune, comportino l'abrogazione di norme statutarie con essi incompatibili.

Art. 44 – Modifiche statutarie

1. Qualsiasi modifica dello statuto viene deliberata dal consiglio comunale con la procedura e la maggioranza di cui all'articolo 6, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Le relative proposte non possono essere esaminate dal consiglio se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla relativa iscrizione all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti presentati sulle proposte di modifiche statutarie sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri o delle consigliere assegnati, salva la maggioranza qualificata richiesta per l'approvazione definitiva del nuovo testo statutario o dei singoli articoli, posti in votazione come eventualmente emendati.
3. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 45 – Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e nell'albo informatico dell'Ente per trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco o la sindaca invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo informatico.